

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1462

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STRUFFI, ACQUAVIVA, PUTIGNANO,
MANIERI, RUSSO Giuseppe, SCHEDA, PIZZO, BALDINI e
PISCHEDDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1993

Costituzione del Comitato ed iniziative
per l'ottavo centenario della nascita di Federico II

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in esame intende promuovere una serie di iniziative volte a inventariare e restaurare documenti e monumenti dell'epoca di Federico II (1194-1250) e a diffondere a livello internazionale la figura di uno dei più importanti personaggi della storia d'Italia, dell'Europa e del Mediterraneo. Federico II, figlio dell'imperatore Enrico VI di Svevia e di Costanza (figlia di Ruggero II d'Altavilla, fondatore del Regno normanno dell'Italia meridionale), re di Sicilia, di Germania, di Borgogna, di Gerusalemme è stato uomo politico colto che ha contribuito alla fondazione dello stato laico. Come legislatore ha raccolto nell'Europa medievale il primo *corpus* organico di leggi dopo quello di Giustiniano, come poeta ha promosso l'attività della Scuola siciliana, come studioso ha favorito le arti e in particolare l'architettura, come politico ha ideato un modello di amministrazione statale e ha fondato nel 1224 l'Università di Napoli per preparare il personale atto ad amministrare un regno che, nel XIII secolo, era il più moderno d'Europa.

Sarà proprio il taglio finalizzato a diffondere anche a livello internazionale una più esatta conoscenza del valore storico-politico di Federico II a caratterizzare le diverse iniziative contenute nel disegno di legge. Il Ministro per i beni culturali e ambientali

prenderà contatti con i Ministeri corrispondenti della Germania e della Gran Bretagna, con il Parlamento europeo e con le nazioni mediterranee interessate, al fine di studiare le forme ed i modi più opportuni per il loro coinvolgimento e la loro partecipazione, eventualmente anche economica. Sarebbe infatti auspicabile, tra l'altro, la stesura di un calendario di iniziative itineranti che tocchino almeno tutte le capitali delle nazioni interessate.

Infine, l'altro aspetto del disegno di legge che si vuole sottolineare è quello della destinazione di risorse ad iniziative «durature e persistenti» nel tempo, idonee ad evitare gli aspetti celebrativi. Le più significative delle quali sono:

il posizionamento della banca dati in uno dei castelli federiciani per costituire il nucleo di un valido museo federiciano e del basso medioevo (Prato, Castel del Monte, Palermo);

il riattamento anche parziale degli ambienti dei castelli federiciani e l'allocatione in essi di materiali provenienti da depositi di musei dell'Italia centro-meridionale;

il restauro di monumenti e manufatti dell'età federicianiana.

Le iniziative, inoltre, dovranno essere indirizzate a favorire l'occupazione di giovani anche a tempo determinato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'organizzazione dell'ottavo centenario della nascita di Federico II è affidata ad un comitato, di cui possono far parte anche cittadini stranieri, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato, comprende almeno uno storico medievalista, uno storico della letteratura italiana delle origini, un esperto di immagine e comunicazione, un esperto di restauro, i soprintendenti delle regioni Toscana, Puglia, Sicilia, un esperto di catalogazione, personalità del mondo della cultura italiana e internazionale, nominati dal Ministro dei beni culturali e ambientali.

3. Il comitato adotta le seguenti iniziative:

a) la catalogazione di una banca dati dei beni culturali direttamente o indirettamente riferibili alla figura, all'epoca e al regno, di Federico II;

b) il posizionamento della banca dati in uno dei castelli federiciani ove si costituirà il nucleo di un museo federiciano e del basso medioevo;

c) il riattamento anche parziale degli ambienti dei castelli federiciani e l'allocatione in essi di materiali provenienti dai depositi dei musei dell'Italia centro-meridionale, anche sotto forma di copia;

d) il restauro di monumenti e manufatti dell'età federiciano;

e) l'edizione di fonti e testi di rilevante interesse per l'approfondimento della conoscenza di Federico II;

f) la stesura e la pubblicazione di un itinerario federiciano che favorisca presso il grande pubblico, le scuole, le Università, le Accademie, la conoscenza delle opere d'arte, dei castelli, della storia federiciano;

g) la raccolta delle testimonianze letterarie di epoca federiciana: una bibliografia federiciana, una integrazione e aggiornamento della «*Historia Diplomatica Federici Secundi*» e del «*Liber Augustalis*»;

h) l'organizzazione di mostre itineranti, filmati ed audiovisivi ed ogni quanto altro finalizzato alla massima diffusione, in Europa e nell'area del Mediterraneo, del ruolo storico-politico di Federico II.

4. Nella definizione delle modalità attuative del programma di attività a cura del Comitato si privilegiano le iniziative volte a promuovere l'occupazione anche temporanea di giovani in cerca di prima occupazione.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 3, è concesso un contributo di lire 30.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per la ristrutturazione dei castelli federiciani e degli edifici storici da destinare a museo e per il restauro di monumenti e manufatti dell'età federiciana, da suddividere nel seguente modo:

- a) lire 10.500 milioni per l'anno 1993;
- b) lire 10.500 milioni per l'anno 1994;
- c) lire 9.000 milioni per l'anno 1995.

2. Per il funzionamento del Comitato non possono essere assunti impegni di spesa a carattere obbligatorio o permanente. Per gli oneri relativi al funzionamento del Comitato si provvede nei limiti e a carico della dotazione prevista dalla presente legge.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stesso stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.